



**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

SETTORE  
DELL'AMBIENTE  
E DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

**Ufficio Rifiuti**

VIA MILANO, 13  
25126 Brescia  
ambiente@pec.provincia.bs.it  
Tel. 030 3749.911  
Fax 030 3748482  
C.F. 80008750178  
P.IVA 03046380170

**AMBIENTE**

Prot. n. \_\_\_\_\_  
LM/ga  
*Protocollo generato da sistema*  
cl 9.11.6

**OGGETTO:** Fascicolo n. 94 – pratica rifiuti n. 2849.  
Accettazione della garanzia finanziaria prestata a fronte dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) diretta a sostituire la Comunicazione di esercizio attività di recupero dei rifiuti non pericolosi a sensi dell'art. 216 comma 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fidejussoria n. 2243291 del 20/02/2019, registrata al P.G. n. 31174 del 05/03/2019, prestata in conformità a quanto disposto dalla d.g.p. n. 50 del 24/02/04, a fronte dell'atto dirigenziale del Direttore del Settore Ambiente della Provincia di Brescia n. 4969 del 20/12/2018, rilasciato dal SUAP con il 30/01/2019.

La presente, conservata in allegato al provvedimento autorizzativo sopra citato trasmesso dal SUAP, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo. Tenuto conto che:

1. l'autorizzazione AUA è concessa per un periodo di quindici anni dalla data del rilascio del SUAP (scadenza AUA 30/01/2034);
2. la polizza n. 2243291 del 20/02/2019 ha durata fino al 30/01/2024 (periodo di cinque anni più uno), quindi per un periodo inferiore rispetto a quanto disposto al precedente punto 1);
3. la ditta, con nota del 20/02/2019, registrata al P.G. n. 31174 del 05/03/2019 si è impegnata a presentare nuova polizza o appendice alla garanzia almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa.

In considerazione di quanto sopra, con la presente si prescrive alla ditta, entro 30 giorni antecedenti la data di scadenza della polizza per la gestione rifiuti (30/01/2023), di prestare nuova polizza o appendice alla garanzia in oggetto, con validità pari alla scadenza dell'autorizzazione maggiorata di un anno (30/01/2035).

La mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra nei termini previsti può comportare la revoca dell'atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004.

Distinti Saluti.

Il Funzionario P.O. delegato,  
Dott.ssa Loredana Massi  
*documento firmato digitalmente*

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Loredana Massi 030/3749659  
Referente per la Pratica: Geom. Giorgio Alessandri 030/37494131

Brescia, \_\_\_\_\_

**NORIS METALLI SRL**  
PEC [norismetalli@cn.legalmail.it](mailto:norismetalli@cn.legalmail.it)

e p.c. COFACE Assicurazioni SPA  
c/o A3 Agenti Assicurativi Associati Srl  
PEC [A3@legalmail.it](mailto:A3@legalmail.it)



**Atto Dirigenziale n° 4969/2018**

**SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE  
Proposta n° 2679/2018**

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI MESSA IN RISERVA (R13) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI SVOLTA IN COMUNE DI ARTOGNE (BS), VIA XXV APRILE, 69 DALLA DITTA NORIS METALLI SRL, AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ARTOGNE (BS), VIA XXV APRILE, 69. CODICE AUTORIZZAZIONI SOSTITUITE: AF G1**

IL DIRETTORE  
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

**Richiamati:**

- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 02/11/2018, che proroga l'incarico al sottoscritto di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino al 01/02/2019;
- il Testo Unico degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che all'articolo 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

**Visti:**

- il decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia ambientale";
- il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, recante "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- deliberazione della Giunta Regionale 14 luglio 2015, n. 3827, recante "Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;

**Visti i seguenti atti in materia di gestione rifiuti:**

- decreto del direttore generale Regione Lombardia 07 gennaio 1998, n. 36, recante direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
- deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;

- deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, recante “Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti e all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle delibere di Giunta Regionale n. 4574/99, 48055/00 e 5964/01”;
- deliberazioni della Giunta Regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all’applicativo denominato Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.So.);
- deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - PPGR;

**Visti** i seguenti atti in materia di scarichi idrici:

- regolamento regionale 24.03.2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell’art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione all’articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- Regolamento per la disciplina del Servizio idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale della provincia di Brescia, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 2 del 08/05/2009;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia n. 15 del 11/07/2008, “Tariffa del servizio di fognatura e depurazione per gli scarichi industriali”;

**Premesso che:**

- con legge regionale 27 dicembre 2010, n. 21, le funzioni di cui all’articolo 48 comma 2 della legge regionale n. 26 del 2003 e successive modifiche e integrazioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito lombarde, sono state attribuite alle Province a far data dal 1° gennaio 2011;
- le Province esercitano tali funzioni tramite Uffici d’Ambito costituiti nella forma di Azienda Speciale ai sensi dell’articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000;
- con deliberazione del consiglio provinciale 27 giugno 2011, n. 26 è stato costituito a decorrere dal 1 luglio 2011 l’Ufficio d’Ambito di Brescia;

**Premesso** che questa Provincia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’autorizzazione unica ambientale (AUA), quale provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive (SUAP) che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’articolo 3 del medesimo decreto;

**Vista** la domanda pervenuta a questa Provincia tramite il SUAP del Comune di ARTOGNE, registrata al protocollo generale (P.G.) con il n. 39663 in data 20/03/2018, con la quale il Sig. Riccardo Noris, nella sua qualità di rappresentante della ditta **NORIS METALLI SRL**, avente sede legale in comune di ARTOGNE (BS), VIA XXV APRILE 69, ha chiesto l’Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) per lo svolgimento dell’attività di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi nell’insediamento sito in comune di **ARTOGNE (BS), VIA XXV APRILE 69**, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo n. 152/2006;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006;

**Verificato** che lo stabilimento in questione, da quanto si desume dalla domanda e dalle risultanze del procedimento è esistente e già munito dei seguenti titoli abilitativi ambientali al momento della presentazione della domanda di AUA:

1. autorizzazione allo scarico rilasciata da Ufficio Ambito di Brescia con atto n. 54 del 09/06/2014, avente scadenza il giorno 09/06/2018;
2. comunicazione in materia di rifiuti e conseguente iscrizione nel registro delle imprese che recuperano rifiuti in regime semplificato n. R1620, efficace fino al giorno 19/06/2018;

**Preso atto** che relativamente a detta domanda il SUAP ha provveduto ad avviare il procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche integrazioni;

**Dato atto** che con nota P.G. n. 49618 del 10/04/2018, indirizzata al SUAP, questa Provincia, avendo riscontrato la necessità di integrazione della documentazione presentata a corredo della domanda di AUA, ha precisato gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni;

**Preso atto** che la documentazione integrativa richiesta è pervenuta a questa Provincia con nota del SUAP registrata al P.G. n. 77165 del 04/06/2018;

**Rilevato che:**

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 9 mappale n. 276 comune censuario di Artogne;
- considerando il vigente Piano di Gestione dei Rifiuti (PPGR) approvato con deliberazione della Giunta Regionale 20 giugno 2014, n. 1990, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente;

**Dato Atto** che la documentazione pervenuta contiene le indicazioni di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo n. 152/06, nonché quelle indicate nel regolamento regionale n. 4/2006 e nel regolamento del Sistema Idrico Integrato;

**Rilevato** che l'AUA richiesta sostituisce titoli abilitativi per i quali la conclusione del procedimento è fissata in un termine inferiore o pari a novanta giorni e che il SUAP competente al rilascio del provvedimento finale non ha indetto conferenza di servizi;

**Rilevato** che, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, è risultato necessario, per il richiedente, acquisire esclusivamente l'AUA ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi ambientali di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, in particolare per l'acquisizione dei seguenti titoli:

1. autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;
2. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e che questa Provincia ha provveduto all'istruttoria senza convocazione di conferenza di servizi;

**Dato atto** che questa Provincia, nella sua qualità di autorità competente, ha promosso il coordinamento dei soggetti competenti, come previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

**Richiamato** l'articolo 107, comma 1, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dall'Ufficio d'Ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore, nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Dato atto** che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura parte integrante e sostanziale del presente atto;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato AUA – Sezione recupero rifiuti, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DETERMINATO**, secondo gli importi della delibera di Giunta Regionale 19 novembre 2004 n. 7/19461, in € 6.852,86 (**Euro seimilaottococinquanta due/86**) l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a messa in riserva di mc 388 di rifiuti non pericolosi;

**Ritenuto:**

- che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP;
- che la garanzia finanziaria debba avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia od altra Autorità competente;

**Dato atto** che la presente AUA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica, ecc. eventualmente necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;

**Dato atto** che, ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'articolo 216, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, la Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dalla normativa in relazione alla gestione dei rifiuti in regime semplificato, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione;
- ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 152/2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente relativamente agli scarichi idrici l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
  1. alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
  3. alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;

**Acquisiti:**

- il parere del Gestore del Servizio di Collettamento, SIV s.r.l., ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera i), Legge Regionale 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, pervenuto all'Ufficio d'Ambito di Brescia in data 29/08/2018 registrato in pari data al P.G. n. 5153/2018;
- il parere del Gestore del Servizio di Depurazione, Uniacque S.p.A., ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera i), Legge Regionale 26/2003 e successive modifiche ed integrazioni, pervenuto all'Ufficio d'Ambito di Brescia in data 26/10/2018 registrato al P.G. n. 6260/2018 del 29/10/2018;

**Verificato** che la ditta richiedente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini dell'adozione del presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;

**Rilevato che** con nota del 06/12/2018 l'Ufficio d'Ambito di Brescia ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia/domestiche in pubblica fognatura, che risulta inserito nell'Allegato "AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visti:**

- la conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa da parte dell'Ufficio Rifiuti con esito favorevole;
- la conforme proposta di provvedimento del responsabile del procedimento (in atti);
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'articolo 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (in atti);

**Vista** la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e ritenuto di poter adottare il presente atto;

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 20 del 26 gennaio 2018;

**dispone**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate ad ogni effetto,

1. di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito AUA) richiesta dalla ditta **NORIS METALLI SRL**, per l'esercizio dell'impianto ubicato in comune di ARTOGNE (BS), Via XXV A



prile 69, con l'osservanza delle condizioni e delle prescrizioni previste dal presente atto, negli allegati "AUA – Sezione recupero rifiuti" con planimetria dell'insediamento e "Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura" con planimetria della rete raccolta acque di prima pioggia che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, dal decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e relativi allegati, dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche integrazioni, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali, presenti e future;

2. di dare atto che la presente AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
  - autorizzazione allo scarico, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione scarichi acque industriali in pubblica fognatura", parte integrante e sostanziale del presente atto;
  - comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006, in particolare la comunicazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi del Decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, secondo quanto previsto nell'allegato "AUA – Sezione recupero rifiuti", parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dalla data di rilascio, da parte del SUAP;
4. di dare atto che ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;
5. di dare atto che le modifiche all'attività ed agli impianti, sia sostanziali sia non sostanziali, sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013;
6. di dare atto che il rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale è disciplinato dall'articolo 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 59/2013;
7. che ai fini del trasferimento dello stabilimento in altro luogo dovrà essere richiesta preventivamente apposita autorizzazione unica ambientale, secondo le norme vigenti;
8. che ai fini del subentro di un diverso soggetto nella presente autorizzazione la ditta subentrante richieda, almeno 30 giorni prima della cessione, apposita domanda di volturazione;
9. che la cessazione dell'attività, la modifica della ragione sociale, il trasferimento della sede legale dell'impresa, siano tempestivamente comunicati alla Provincia di Brescia;
10. di dare atto che la ditta intestataria della presente AUA è iscritta nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi degli articoli 215 e 216 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni con il n. **R 1898**;
11. di fissare, secondo gli importi della deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2004, n. 7/19461, in € **6.852,86 (Euro seimilaottocentocinquantadue/86)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, stabilendo che tale garanzia finanziaria deve pervenire entro **90 giorni** dal rilascio dell' AUA da parte del SUAP e prestata secondo le modalità previste dalla d deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 con validità per l'intera durata della gestione autorizzata (15 anni dalla data del rilascio da parte del SUAP) e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
12. di stabilire che la mancata prestazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale 24 febbraio 2004, n. 50, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida;
13. di dare atto che sono fatti salvi i diritti di terzi e tutte le eventuali autorizzazioni o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché le disposizioni future in materia ambientale, in quanto applicabili;
14. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi costantemente copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

Il presente atto ai sensi dell'articolo 4, comma 7, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 59/2013, viene trasmesso al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente nonché della sua

comunicazione ai seguenti soggetti: Provincia di Brescia, Comune di ARTOGNE, Ufficio d'Ambito di Brescia, ARPA Dipartimento di Brescia.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvo i diversi termini stabiliti dalla legge.

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/atti-amministrativi>.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 20-12-2018

**Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

**AUA – Sezione “RECUPERO RIFIUTI”**

**Tabella descrittiva - RIFIUTI**

<b>RAGIONE SOCIALE</b>	<b>NORIS METALLI SRL</b>	<b>CODICE FISCALE</b> 02710550985
<b>SEDE LEGALE</b>	<b>ARTOGNE (BS) VIA XXV APRILE 69</b>	
<b>SEDE INSEDIAMENTO</b>	<b>ARTOGNE (BS) VIA XXV APRILE 69</b>	<b>FOGLIO N. 9 MAPP. N. 276</b>
<b>SUPERFICIE IMPEGNATA DALL'IMPIANTO</b>	SUPERFICE TOTALE OCCUPATA	mq 1.776
	SUPERFICIE COPERTA	mq 189
	SUPERFICIE SCOPERTA	mq 1.169
	SUPERFICIE DESTINATA ALLE ATTIVITA' DI STOCCAGGIO/RECUPERO RIFIUTI	mq 607
<b>LEGALE RAPPRESENTANTE E RESPONSABILE TECNICO</b>	NORIS RICCARDO nato il 06/04/1984 a LOVERE (BG) Residente in Via XXV Aprile, 69 - ARTOGNE (BS)	

**1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.**

- 1.1. La superficie destinata alle attività di stoccaggio/recupero rifiuti dell'insediamento è di mq 607; l'impianto è sito nel comune di ARTOGNE (BS) - Via XXV Aprile, 69 ed è censito al NCTR del comune al foglio n. 9 mappale 276; la ditta ha disponibilità dell'area;
- 1.2. l'elenco delle tipologie di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso autorizzati così come previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, il riepilogo delle operazioni effettuate e le relative quantità, sono riportati nella seguente tabella:

<b>03.01</b>	<b>rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]</b>					<b>R13</b>	
<b>Codice EER</b>	<b>Desc. EER</b>	<b>Stoccaggio max istantaneo</b>		<b>Stoccaggio annuale</b>		<b>Recupero annuale</b>	
		<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>	<b>mc</b>	<b>t</b>
100210	Scaglie di laminazione						
100299	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a sabbie di fonderia						
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi						
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi						
120199	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe						
150104	Imballaggi metallici						
160117	Metalli ferrosi						
170405	Ferro e acciaio						
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti						
190118	Rifiuti della pirolisi diversi da quelli di cui alla voce 190117						
191202	Metalli ferrosi						
200140	Metallo						
<b>TOTALE</b>		<b>40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



03.02		<i>rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici[100899] e [120199]</i>				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
100899	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a schiumoni di alluminio						
110501	Zinco solido						
110599	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente a rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo						
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi						
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi						
120199	Limitatamente a cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe						
150104	Imballaggi metallici						
170401	Rame, bronzo, ottone						
170402	Alluminio						
170403	piombo						
170404	zinco						
170406	stagno						
170407	Metalli misti						
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi						
191203	Metalli non ferrosi						
200140	Metallo						
<b>TOTALE</b>		<b>250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

05.07		<i>spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto</i>				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215						
170402	alluminio						
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410						
<b>TOTALE</b>		<b>20</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

05.08		<i>spezzoni di cavo di rame ricoperto</i>				R13	
Codice EER	Desc. EER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
160118	Metalli non ferrosi						
160122	Componenti non specificati altrimenti						
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215						
170401	Rame, bronzo, ottone						
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410						
<b>TOTALE</b>		<b>78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Prescrizioni

- 2.1 la Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel decreto ministeriale 5 febbraio 1998 così come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006 n. 186 nonché nelle norme di cui al decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni e dalle altre normative applicabili all'attività di gestione dei rifiuti autorizzata, presenti e future;
- 2.2 l'attività potrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nell'elaborato grafico allegato all'istanza di AUA, nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa;
- 2.3 fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTR) istituito con il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche integrazioni, qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore, allegando alla comunicazione anche fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.4 le analisi devono essere effettuate applicando metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;

- 2.5 le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36. Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- a) le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate con idonea cartellonistica al fine di rendere nota la natura dei rifiuti e dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
  - b) le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
  - c) la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto o l'inalazione;
  - d) i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
  - e) lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice EER; lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata all'AUA;
- 2.6 i rifiuti decadenti dall'attività di recupero devono essere individuati tra i EER della famiglia 19.xx.xx;
- 2.7 tutti i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico
- 2.8 la ditta dovrà tenere in impianto ed a disposizione degli organi di controllo le specifiche tecniche alle quali fa riferimento ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- 2.9 i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.10 dovrà essere effettuata la pulizia periodica dei piazzali con moto scopa o sistemi equivalenti;
- 2.11 la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando comunque quanto segue:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività del singolo e degli addetti;
  - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
  - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado ambientale e del paesaggio;

### 2.13 Piani

- Piano di ripristino e recupero ambientale

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio ed ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito, che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Il piano dovrà:

- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, il recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;

- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento, motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la loro gestione;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità competente è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

### 3. INDICAZIONI

- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184 ter del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni.;
- fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche integrazioni decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato dal decreto ministeriale 15 febbraio 2010 e successive norme), deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento CE n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni, in quanto applicabile;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al decreto direttore generale 7 gennaio 1998 n. 36, pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);

## **Allegato all'autorizzazione unica ambientale (AUA)**

### **AUA – Sezione SCARICHI industriali in pubblica fognatura**

#### **1. DESCRIZIONE**

La presente autorizzazione unica ambientale (AUA) consente lo scarico di acque di prima pioggia derivanti dall'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 svolte nel comune di Artogne (BS) in via XXV Aprile n. 69, alle condizioni e con le prescrizioni previste dal presente Allegato, dal dispositivo dell'atto dirigenziale di cui il presente Allegato fa parte integrante e sostanziale, dal d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati, nonché, in quanto applicabili, da tutte le altre normative ambientali in materia di scarichi idrici.

#### **2. SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI**

Gestore: Noris Metalli s.r.l.

Sede legale: via XXV Aprile n. 69 comune di Artogne (BS)

Sede insediamento: via XXV Aprile n. 69 comune di Artogne (BS)

#### **Descrizione dell'attività e degli scarichi**

- l'insediamento è adibito a recupero rifiuti non pericolosi, mediante messa in riserva (R13) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06. La superficie totale è di 1776 m<sup>2</sup> suddivisi in: superficie coperta pari a 189 m<sup>2</sup>, superficie permeabile adibita a verde pari a 980 m<sup>2</sup> e superficie scoperta impermeabile scolante pari a 607 m<sup>2</sup>;
- l'approvvigionamento idrico potabile dell'insediamento avviene da acquedotto pubblico;
- le acque meteoriche di dilavamento della superficie scolante (607 m<sup>2</sup>) vengono raccolte in apposita rete, tramite un pozzetto scolmatore le acque di prima pioggia vengono convogliate nella vasca di accumulo con volume utile di 3,5 m<sup>3</sup> e successivamente trattate mediante disoleatore con filtro a coalescenza prima di essere smaltite in pubblica fognatura ;
- le acque pluviali recapitano in area verde e le acque di seconda pioggia vengono recapitate in pozzo perdente;
- la pubblica fognatura che riceve gli scarichi oggetto della presente autorizzazione recapita nel depuratore di Costa Volpino (Bg);
- con riferimento a quanto disciplinato all'art. 3 - comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006 e alla D.G.R. n. VIII/2772 del 21/06/2006, la ditta ha fatto presente che i rifiuti vengono stoccati in cumuli, container, casse coperte e fusti coperti. Nella presente istanza è stato dichiarato che nulla è cambiato rispetto a quanto precedentemente autorizzato. In passato era stato dichiarato che la ditta *“si impegna, in concomitanza, di eventi meteorici e negli orari di chiusura dell'impianto a coprire con appositi teli lo stoccaggio dei materiali depositati sui piazzali ... in modo da escludere il dilavamento ed il percolamento delle acque meteoriche sugli stessi;*

#### **Tipologia degli scarichi**

Le acque dello scarico S1 sono definite "acque di prima pioggia", ai sensi dall'art. 2, comma 1,

lettera c) del R.R. n° 4 del 24/03/2006, ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei valori di emissione previsti nel presente atto autorizzativo e delle prescrizioni in esso riportate;

### 3. RECAPITO, PARAMETRI E LIMITI DA RISPETTARE

Lo scarico S1 di acque di prima pioggia con recapito nella pubblica fognatura i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente e nella *Scheda dati tecnici degli scarichi*:

N.	Tipologia di acque reflue scaricate	Coordinate Gauss-Boaga		Volume (m3/anno)	Classe/i di volume	Classe/i di attività	Frequenza dello scarico	Ubicazione punto di allaccio
		X	Y					
S1	· Acque di prima pioggia · Acque reflue domestiche	1589659	5078691	N.D. (acque di prima pioggia)	- (acque di prima pioggia)	5 (acque di prima pioggia)	Occasionale (acque di prima pioggia)	Via XXV Aprile

deve rispettare a monte della confluenza con le acque reflue domestiche i valori limite di emissione contenuti nella tabella 3 dell'Allegato 5 - Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., colonna *Scarico in rete fognaria*;

### 4. PRESCRIZIONI ULTERIORI

- devono essere mantenuti in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento e misuratore di portata a servizio delle acque di prima pioggia;
- deve essere mantenuta in buona stato di funzionalità la valvola automatica/motorizzata o pneumatica a servizio dell'impianto di prima pioggia;
- deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il Sifone Firenze a servizio dello scarico S1;
- deve essere mantenuto in buono stato di funzionalità il pozzetto di campionamento delle acque di seconda pioggia;
- la modalità di gestione dei materiali depositati all'aperto deve avvenire conformemente a quanto riportato in relazione tecnica e nelle premesse della presente autorizzazione;
- nei primi tre mesi dall'inizio dell'attività, a cadenza mensile, dovranno essere trasmessi all'Ufficio d'Ambito gli esiti del campionamento delle acque di seconda pioggia, a monte di qualsiasi trattamento. Le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, Arsenico, Alluminio, Bario, Boro, Cadmio, Cromo Totale, Cromo VI, Ferro, Manganese, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Fenoli, Selenio, Stagno e Zinco. Il prelievo deve essere effettuato durante l'evento meteorico, con campionamento anche istantaneo, entro 10 minuti dal completo riempimento della vasca di prima pioggia e attivazione dello sfioratore. A seguito dell'esito delle analisi l'Ufficio d'Ambito potrà decidere di rivedere la frequenza di campionamento delle acque di seconda pioggia e/o di riesaminare l'autorizzazione;
- per la verifica di quanto prescritto al punto 3 del presente atto dovranno essere eseguiti, con oneri a carico della ditta, controlli periodici (almeno annuali) su un campione medio rappresentativo delle acque di prima pioggia dello scarico S1, prelevato a monte della confluenza nella condotta comune; le analisi dovranno riguardare i seguenti parametri obbligatori: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, pH, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi totali, Ferro, Idrocarburi totali, Nichel, Rame, Piombo e Zinco a cui andranno aggiunti i parametri significativi delle caratteristiche qualitative dello scarico;
- le analisi di cui alle precedenti lettere f) e g) dovranno essere effettuate da laboratorio abilitato; i certificati analitici dovranno essere conservati presso l'insediamento e messi a disposizione delle Autorità deputate al controllo, qualora le stesse lo richiedessero;

- i) lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia in rete fognaria deve avvenire ad evento meteorico terminato, entro le 96 ore successive, e con una portata massima di 4 l/s per ettaro di superficie scolante. Il convogliamento delle acque meteoriche di prima pioggia verso la vasca di accumulo dovrà garantire l'uniformità della raccolta su tutta la superficie scolante;
- j) il sistema di raccolta, trattamento e scarico delle acque di prima pioggia deve essere dotato di tutti i dispositivi/manufatti tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente atto;
- k) le acque meteoriche di dilavamento eccedenti quelle di prima pioggia, nonché quelle provenienti dalle coperture, non devono essere recapitate in pubblica fognatura nera o mista, ma devono essere smaltite in altro recapito in accordo con la normativa e i Regolamenti vigenti previo eventuale benestare degli enti competenti;
- l) in caso di malfunzionamento o disservizio del misuratore ne dovrà essere data immediata comunicazione al Gestore al quale dovrà essere altresì comunicata la data di rimessa in funzione;
- m) lo scarico delle acque di prima pioggia in pubblica fognatura, sia dal punto di vista qualitativo sia quantitativo, è attuato in via precaria e può esserne disposta l'interruzione in caso di guasti e/o attività di manutenzione sull'impianto di depurazione di acque reflue urbane e/o sul corpo idrico ricettore;
- n) la manutenzione delle reti fognarie e dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovrà essere effettuata con regolarità e dovrà essere tenuto un apposito registro, riportante le attività di conduzione e manutenzione, che dovrà essere messo a disposizione delle Autorità di controllo;
- o) il Titolare dello scarico dovrà segnalare al Gestore ed all'Ufficio d'Ambito ogni interruzione dell'attività dell'impianto di trattamento in caso di guasto ovvero manutenzione, nonché l'eventuale superamento dei limiti allo scarico;
- p) la ditta è responsabile del corretto dimensionamento dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia;
- q) qualora l'allaccio su suolo pubblico non sia ancora stato effettuato da parte del Gestore, le opere interne di collegamento alla rete fognaria comunale dovranno essere realizzate solo a seguito dell'esecuzione di tale allaccio;
- r) entro il 28 febbraio di ogni anno dovrà essere trasmesso al Gestore del Servizio di Fognatura e Depurazione il "Modulo di denuncia annuale delle acque scaricate ai fini della determinazione della tariffa per gli scarichi industriali in p.f.", di cui all'Allegato 6 del Regolamento del S.I.I.;

## 5. INDICAZIONI

- i fanghi provenienti dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia dovranno essere asportati periodicamente e smaltiti in conformità alle normative vigenti;
- nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco e con idonei materiali inerti assorbenti, che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente;
- la superficie scolante dovrà essere sottoposta a periodiche pulizie ai sensi dell'art. 8 comma 1, del regolamento regionale n. 4/2006;
- ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere adottate le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi, alla riduzione dei consumi ed all'incremento del riciclo e del riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili;



- qualora gli insediamenti o parte di essi ricadessero all'interno della fascia di rispetto di captazioni di acque sotterranee (pozzi e sorgenti) destinate al consumo umano, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006, nonché alla D.G.R. n. VII/12693 del 10/04/2003;
- si dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni previste nel Regolamento del S.I.I. (disponibile sul sito internet dell'Ufficio d'Ambito);
- si dovrà ottemperare altresì a tutte le prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia nonché di altri provvedimenti emanati da altre amministrazioni competenti;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 ('Modifiche'), comma 2, del d.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 124, comma 12, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., per insediamenti, edifici o stabilimenti la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova AUA;
- in caso di trasferimento dell'attività ad altra ditta, quest'ultima dovrà richiedere la voltura della presente autorizzazione; analogamente dovrà essere richiesta la voltura in caso di variazione della ragione sociale; dovrà inoltre essere comunicato qualsiasi cambiamento relativo al legale rappresentante;
- qualora lo scarico fosse disattivato prima della scadenza della presente autorizzazione, dovrà esserne data comunicazione alla Provincia di Brescia, all'Ufficio d'Ambito ed ai Gestori SIV s.r.l. e Uniacque S.p.A.;
- ai sensi dell'art. 129 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'Autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
- ai sensi dell'articolo 1.11.2 del Regolamento del S.I.I. il titolare dello scarico deve consentire al personale del Gestore l'accesso alle reti ed agli impianti interni, per eventuali verifiche e controlli;
- i volumi di acque di prima pioggia scaricati sono soggetti a fatturazione secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico n. 665/2017/idr del 28/09/2017;
- le eventuali acque reflue domestiche/assimilate alle domestiche decadenti dal medesimo insediamento recapitate in pubblica fognatura mediante uno o più punti di scarico differenti rispetto allo scarico S1 indicato di seguito dovranno essere ammesse nel rispetto del Regolamento del S.I.I.

**SCHEMA DATI TECNICI DEGLI SCARICHI**

D.G.R. 8 luglio 2005 – n. 7/293 – allegato 5

<b>Dati generali ditta ed insediamento</b>	
<b>Ragione sociale</b>	Noris Metalli s.r.l.
<b>Partita I.V.A. / Codice Fiscale</b>	'02710550985
<b>Sede legale</b>	Artogne (BS), via XXV Aprile n. 69
<b>Indirizzo attività industriale</b>	Artogne (BS), via XXV Aprile n. 69
<b>Codice ISTAT attività</b>	
<b>Numero addetti</b>	
<b>Codice ISTAT Comune</b>	17007
<b>Provincia</b>	Brescia
<b>Codice A.T.O.</b>	2

**Scarico n. S1:**

<b>Dati generali scarico</b>	
<b>Codice scarico</b>	<b>017007R0972001H</b>
<b>Tipologia reflui</b>	Acque di prima pioggia + acque reflue domestiche
<b>Provenienza reflui</b>	Prima pioggia + domestiche
<b>Limiti allo scarico</b>	Tab. 3, all. 5, Parte III, D.Lgs. 152/2006 – Colonna Scarico in rete fognaria
<b>Coordinata X Gauss Boaga</b>	1589659
<b>Coordinata Y Gauss Boaga</b>	5078691
<b>Tipologia di scarico</b>	R – acque di prima pioggia e lavaggio aree esterne
<b>Tipologia fognatura comunale</b>	MISTA
<b>Dati tecnici scarico</b>	
<b>Modalità di scarico</b>	Occasionale
<b>Sistema di depurazione adottato</b>	Fisico
<b>Misuratore portata scarico acque reflue industriali</b>	Si
<b>Volume annuo reflui industriali/prima pioggia [mc]</b>	N.D. (Classe 5)
<b>Fonte di approvvigionamento</b>	Acquedotto
<b>Contatore fonte di approvvigionamento</b>	Si
<b>Scarico di sostanze pericolose (Ai sensi dell'Art. 108 del D.Lgs. 152/06)</b>	No